

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO****Seconda sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:

dr. Vincenzo Domenico Scibetta	Presidente
dr. Luca Fuzio	Giudice
d.ssa Maria Magri	Giudice Estensore

nel procedimento unitario, subprocedimento di ammissione al concordato preventivo di gruppo N.R.G. 254/2024 promosso da [REDACTED] assistito dagli avv. GRANELLI ANTONIO e avv. MANFREDI MATTEO LORENZO, con domicilio eletto in Bergamo, via dei Partigiani n. 4, presso il difensore ha emesso il seguente

DECRETO

PREMESSO che:

- con ricorso depositato il 02/08/2024 il gruppo di imprese composto da [REDACTED] (C.F./P.IVA 00761660166) e [REDACTED] (C.F./P.IVA 03081900163) ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCII, la proposta, il piano o gli accordi;
- il Tribunale con decreto depositato in data 08/08/2024 ha concesso il termine sino al 07/10/2024 per l'integrazione della documentazione ed ha nominato Commissario Giudiziale il dr. Marco D'Intino;
- con istanza depositata in data 25/09/2024 il gruppo di società ha chiesto una proroga per consentire il perfezionamento del piano concordatario, dovendo ancora completare la valutazione degli immobili da mettere a disposizione dei creditori;
- il Tribunale con decreto depositato in data 03/10/2024 ha prorogato il termine per il deposito della documentazione sino al 06/12/2024;
- il gruppo di società ricorrente ha depositato entro il termine fissato del 06/12/2024 la proposta ed il piano di concordato preventivo di gruppo ex art. 84 e seg. e 284 CCII.

VALUTATO che il gruppo di società nel suo complesso si trova in stato di crisi, come emerge dai dati dallo stesso esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria al

04/08/2024 di entrambe le società del gruppo (doc. n. 36 fascicolo ricorrente) e che ciascuna delle due società non possiede i requisiti congiunti di cui all'art. 2, comma 1 lett. D) CCII, come risulta dai bilanci dell'ultimo triennio di [REDACTED] (doc. n. 6, 7 e 8 fascicolo ricorrente) e di [REDACTED] (doc. n. 9, 10 e 11 fascicolo ricorrente).

RILEVATO che [REDACTED] al punto di vista degli assetti proprietari fanno riferimento alla famiglia [REDACTED] nata nel 2003 come società operativa del gruppo, che ha proseguito l'attività d'impresa già di [REDACTED] nel settore ho.re.ca. (sviluppando altri rami sempre riferiti a tale settore), mentre [REDACTED] diventata la società immobiliare ed è attualmente socio unico di [REDACTED]

PRESO ATTO della proposta di accordo di concordato preventivo, che può essere così sintetizzata:

- a fronte di un indebitamento complessivo di € 749.004,00 per [REDACTED] di € 3.273.768 per [REDACTED] il gruppo di società prospetta di soddisfare i rispettivi creditori con un attivo per [REDACTED] di € 597.918,00 e per [REDACTED] di € 1.087.996,00 (pag. 69, 70 e 71 della proposta depositata il 06/12/2024);

- l'attivo di € 597.918,00 da mettere a disposizione dei creditori di [REDACTED] deriva da:

1) liquidazione dell'immobile di proprietà situato a Bergamo via Borgo Palazzo n. 106, del valore stimato di € 497.000,00 e ridotto ad € 397.600,00 in un'ottica liquidatoria (come da perizia di stima dell'arch. Salvoni Danilo – doc. n. 38 fascicolo ricorrente); per detto immobile sussiste un'offerta irrevocabile di acquisto per complessivi € 400.000,00 da parte della società [REDACTED] cauzionata con assegno circolare di € 40.000,00 (doc n. 58 fascicolo ricorrente);

2) liquidazione del patrimonio mobiliare e segnatamente dell'autovettura Mercedes GLA 200 D immatricolata nell'anno 2021 targata GD707GD del valore di € 28.000,00 e ridotto ad € 20.160,00 in un'ottica liquidatoria (come da perizia di stima dell'arch. Salvoni Danilo – doc. n. 37 fascicolo ricorrente – pag. 11); per detta autovettura sussiste un'offerta irrevocabile di acquisto per complessivi € 27.000,00 da parte di [REDACTED] (doc. n. 52 fascicolo ricorrente);

3) cessione di ramo di azienda in esercizio di commercio all'ingrosso di prodotti destinati alle pasticcerie e panetteria/prodotti affini, già affittata a [REDACTED] in dall'anno 2003; per detta azienda sussiste sia un contratto di affitto ponte funzionale al piano di concordato alla società [REDACTED] con canone di € 45.000,00 annui, sia un'offerta irrevocabile di acquisto per complessivi € 450.000,00 (come da contratto di locazione ed offerta di acquisto – doc. n.

18 fascicolo ricorrente); in relazione all'offerta di acquisto per € 450.000,00 il professionista indipendente dr. Masera Alessandro ha espresso un parere di congruità favorevole riferito al valore del ramo d'azienda di complessivi € 400.000,00 (doc. n. 57 fascicolo ricorrente); a fronte del vincolo contrattuale ultraventennale esistente fra [REDACTED] derivante dall'affitto di azienda con reciproci rapporti di credito-debito, nonché della difficoltà (se non impossibilità) di determinare in caso di risoluzione del contratto di affitto l'effettiva individuazione dell'azienda da retrocedere a [REDACTED] e due società del gruppo hanno concordato di allocare il 90% del valore dell'offerta di acquisto di € 450.000,00 a [REDACTED] s.r.l., lasciando il 10% (pari ad € 45.000,00) di tale offerta a favore di [REDACTED] quale originaria concedente del ramo d'azienda (pag. 27-28 proposta depositata il 06/12/2024);

4) flussi derivanti dalla gestione per l'incasso dei canoni di locazione degli immobili di proprietà di [REDACTED] concessi in locazione quantificati in complessivi € 33.913,00 fino al 30 giugno 2025, data di vendita dei beni immobili (pag. 27 proposta depositata il 06/12/2024);

5) finanza esterna per € 100.000,00 messa a disposizione da parte dei soci di [REDACTED] [REDACTED] derivante dalla vendita di un immobile sito in Sorisole (BG) via degli Assonica n. 30 di loro proprietà esclusiva; detto immobile ha un valore stimato di € 81.375,00 (come da perizia di stima dell'art. Salvoni Danilo – doc. n. 53 pag. 22); i soci inoltre conguaglieranno in denaro la differenza per arrivare alla somma promessa;

- l'attivo di € 1.087.996,00 da mettere a disposizione dei creditori di [REDACTED] deriva da:

1) cessione di ramo di azienda in esercizio di commercio all'ingrosso di prodotti destinati alle pasticcerie e panetteria/prodotti affini di cui si è detto sopra, in accordo con [REDACTED] s.r.l.; come già detto, le due società del gruppo hanno concordato di allocare il 90% (€ 405.000,00) del valore dell'offerta di acquisto di € 450.000,00 a favore di [REDACTED]

2) i flussi derivanti dalla propria continuità aziendale pari a € 682.995,00 in cinque anni (pag. 39 e 40 proposta depositata il 06/12/2024). La GTA s.r.l. intende infatti proseguire la sua attività nei rami d'azienda "Vetrina ed Addobbi", "E-Commerce", "Cash&Carry", "Corsi", "Agenzia" e "Vendite Estero" sino al 30/09/2029 (48 mesi dalla presumibile omologa). Il piano in continuità diretta di [REDACTED] fonda sul business plan elaborato dalla società con l'ausilio del consulente [REDACTED] (doc. n. 54 fascicolo ricorrente). I flussi di cassa a servizio del fabbisogno concordatario sono stati garantiti per l'importo di € 309.500,00 dai soci [REDACTED]

[REDACTED] con la messa a disposizione, mediante apposito vincolo di destinazione (doc. n. 46 fascicolo ricorrente), del proprio immobile sito a Sorisole (BG) via Giussani n. 1; detto immobile ha un valore stimato di € 309.500,00 (come da

perizia di stima dell'art. Salvoni Danilo – doc. n. 53 pag. 23).

La proposta di concordato preventivo prevede il pagamento integrale di tutti i creditori di [REDACTED] con l'eccezione dei creditori di classe 9 "Creditori di firma" (pagati per il 19%), vale a dire i creditori diretti di [REDACTED] corrispondenti ai diversi istituti di credito per i quali [REDACTED] ha prestato garanzia a favore della controllata (pag. 33 proposta depositata il 06/12/2024).

Il tutto come da tabella che segue:

Classi di creditori [REDACTED]	Debito totale	Percentuale pagamento	Proposta pagamento
Prededuzioni professionisti 75%	79.058,50	100,00%	79.058,50
Prededuzioni imposte su plusvalenza su immobile	66.959,20	100,00%	66.959,20
Prededuzioni IMU	4.514,73	100,00%	4.514,73
Classe 1 - creditori ipotecari	224.575,07	100,00%	224.575,07
FONDO - GRADO PRIVILEGIATO	10.000,00	100,00%	10.000,00
FONDO - GRADO PRIVILEGIATO PER REGRESSO MCC	46.963,99	100,00%	46.963,99
Classe 2 - Professionisti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	16.919,50	100,00%	16.919,50
Classe 3 - Crediti contributivi e previdenziali privilegio g. 1-8 artt. 2753-2754 c.c.	816,60	100,00%	816,60
Classe 4 - Crediti tributari privilegio g. 18 ex artt. 2778 c.c.	15.339,68	100,00%	15.339,68
Classe 5 - Crediti tributari per IVA privilegio g. 19 ex artt. 2778 c.c.	57.725,40	100,00%	57.725,40
Classe 6 - Crediti tributari - TARI privilegio g. 20 ex artt. 2778 c.c.	3.679,00	100,00%	3.679,00
Classe 7 - Privilegio speciale ex art. 2775 c.c.	181,00	100,00%	181,00
Classe 8 - Chirografari	35.745,09	100,00%	35.745,09
Classe 9 - Crediti di firma chirografari	186.526,69	19,00%	35.440,07
Classe 10 - Debiti postergati	115.000,24	0,00%	0,00
TOTALE	864.004,69		597.918,00

E' previsto che tutte le classi, anche di creditori privilegiati votino, ai sensi dell'art 109, comma 5, CCII, in quanto il loro pagamento integrale è proposto oltre i 180 giorni dall'omologa.

La proposta di concordato preventivo prevede il pagamento dei creditori di [REDACTED] come da tabella che segue (pag. 75 proposta depositata il 06/12/2024):

Classi di creditori [REDACTED]	Debito totale	Percentuale pagamento	Proposta pagamento
Prededuzioni	139.771,00	100,00%	139.771,00
Classe 1 - Debiti verso dipendenti per T.F.R. privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c.	192.102,00	100,00%	192.102,00
Classe 2 - Professionisti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	103.754,00	100,00%	103.754,00

Classe 3 – Fornitori privilegiati ex art. 2751 bis n. 3, 4 e 5 c.c.	68.454,00	100,00%	68.454,00
Classe 4 – Fornitori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. "strategici"	78.234,00	70,00%	54.764,00
FONDO- GRADO PRIVILEGIATO	60.000,00	100,00%	60.000,00
FONDO DEBITI FINANZIARI GARANTITI DA MCC	275.514,00	100,00%	275.514,00
FONDO DEBITI FINANZIARI GARANTITI DA MCC - DEGRADATO	117.410,00	60,00%	70.446,00
Classe 5 – Debiti assicurativi privilegiati grado 1 ex artt. 2753-2754 c.c.	1.196,00	8,00%	96,00
Classe 6 – Debiti previdenziali privilegiati grado 1 ex artt. 2753-2754 c.c. - DEGRADATO	203.414,00	8,00%	16.273,00
Classe 7 – Debiti tributari IRES, IRAP, IVA privilegiati grado 18-19 ex artt. 2778 c.c. - DEGRADATO	993.064,00	7,00%	69.515,00
Classe 8 - Debiti enti locali grado 20 - DEGRADATO	10,00	6,00%	1,00
Classe 9 – Locatario privilegiato speciale ex art. 2764 c.c. - DEGRADATO	38.510,00	6,00%	2.311,00
Classe 10 – Debiti chirografari ex lege	408.425,00	5,00%	20.421,00
Classe 11 – Debiti finanziari chirografari assistiti da garanzie prestate da terzi	248.531,00	5,00%	12.427,00
Classe 12 – Chirografari imprese minori	2.985,00	5,00%	149,00
FONDO- GRADO CHIROGRAFARIO	40.000,00	5,00%	2.000,00
Classe 13 - Debiti postergati	302.394,00	0,00%	0
TOTALE	3.273.768,00		1.087.996,0

E' previsto che tutte le classi, anche di creditori privilegiati votino, ai sensi dell'art 109, comma 5, CCII, in quanto il loro pagamento integrale è proposto oltre i 180 giorni dall'omologa.

Le tempistiche di pagamento dei crediti concordatari sono riassunte a pag. 66 della proposta depositata il 06/12/2024 e sono dettagliate nel piano di [REDACTED] mensilizzato (doc. n. 55 fascicolo ricorrente).

Per i debiti tributari e contributivi di [REDACTED] sono state predisposte delle transazioni fiscali e contributive (doc. n. 48 e 49 fascicolo ricorrente), inviate il 06/12/2024 agli enti preposti Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Inps, Inail ed Enasarco (doc. da n. 1 a n. 10 fascicolo ricorrente), contestualmente al deposito in Cancelleria della proposta di concordato.

VISTO l'art. 47 CCII, secondo il quale il Tribunale è chiamato a valutare la ritualità della proposta, a verificare che il piano non sia manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori ed a verificare la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nonché a nominare il Giudice Delegato al procedimento, a nominare oppure confermare il Commissario Giudiziale e ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 47, comma 2, lettere C) e D), vale a dire: C) stabilire in

relazione al numero dei creditori, all'entità del passivo, e alla necessità di assicurare la tempestività ed efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione di voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, nonché fissare il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori; D) fissare il termine perentorio non superiore a quindici giorni entro il quale il debitore deve depositare la somma ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44, comma lett. d), pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20% di tali spese, che sia determinata dal Tribunale.

RITENUTO che la proposta di concordato di gruppo sia stata ritualmente presentata, come richiesto dagli artt. 87 e 284 CCII, in quanto:

a) la domanda è stata presentata nelle forme di cui all'art. 40 CCII ed il piano è stato sottoscritto a norma dell'art. 120 *bis* CCII dai legali rappresentanti delle due società su conforme decisione dei rispettivi amministratori (doc. n. 32 fascicolo ricorrente);

b) la domanda è stata pubblicata per ciascuna delle due imprese nel registro delle imprese il 05/08/2024 (lunedì), entro il giorno successivo al suo deposito in cancelleria, avvenuto il 03/08/2024 (sabato);

c) la proposta è corredata di tutta la documentazione prescritta dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII, ivi comprese le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, le dichiarazioni IRAP ed IVA (doc. n. 33, 34 e 35 fascicolo ricorrente), le certificazioni dei debiti fiscali contributivi e per premi assicurativi (doc. n. 39, 40 e 41 fascicolo ricorrente), l'elenco nominativo dei creditori completo di cause di prelazione e domicilio digitale (doc. n. 42 e 43 fascicolo ricorrente), la relazione sulla situazione economico patrimoniale (doc. n. 36 fascicolo ricorrente), lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività (doc. n. 37 e 38 fascicolo ricorrente) e la relazione degli atti di straordinaria amministrazione (doc. n. 44 fascicolo ricorrente);

d) alla domanda è allegata relazione redatta dal professionista indipendente dr. Alberto Carrara (doc. n. 47 fascicolo ricorrente). La relazione riguarda l'attestazione ex art. 87, 3° comma, CCII, sulla veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la sua idoneità a superare l'insolvenza delle società debtrici, a garantire la sostenibilità economica delle imprese ed a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (pag. 113 – 127 relazione), con la precisazione che l'esame dell'alternativa liquidatoria tiene in considerazione anche le possibilità di azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie (pag. 117 – 123 relazione), come richiesto dall'art. 87, 1° comma lett. C ed H, CCII. La relazione è completa anche della verifica circa il fatto che per i creditori

privilegiati di entrambe le società la soddisfazione mediante la proposta di concordato avvenire in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (pag. 128 – 132 relazione), come richiesto dall'art. 84, 5° comma, CCII. Inoltre, nella medesima relazione il professionista indipendente attesta le ragioni di maggior convenienza di presentare un unico piano di gruppo in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese (pag. 96 – 97 relazione), come richiesto dall'art. 284, comma 5, CIII: le ragioni del piano unitario derivano (i) dalla postergazione/rinuncia delle poste infragruppo, (ii) dall'esistenza del contratto di /affitto/subaffitto di azienda stipulato dalle due società del gruppo, che renderebbe difficilmente scindibili le poste attive e passive di ciascuna delle due società, (iii) dalla continuità diretta di G.T.A. s.r.l., che consente di generare i flussi da continuità destinati al pagamento dei suoi creditori, (iv) dall'aspetto temporale relativo all'attivazione di singole procedure concorsuali. Infine, nella medesima relazione il professionista indipendente attesta, ai sensi dell'art. 88, 2° comma, CCII, che in base alla transazione fiscale e contributiva proposta da [REDACTED] i crediti erariali e previdenziali non subiscono un trattamento peggiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (pag. 109 – 110 relazione). La relazione del professionista indipendente dr. Alberto Carrara nel suo complesso appare adeguatamente e sufficientemente motivata relativamente alle attestazioni prescritte dalla legge.

RITENUTO altresì che le classi di creditori di ciascuna delle due società siano state correttamente formate nel rispetto delle cause legittime di prelazione e garantendo a ciascun creditore un soddisfacimento non inferiore a quanto sarebbe realisticamente prospettabile sia nell'alternativa della liquidazione giudiziale, sia nell'alternativa dei concordati preventivi singolarmente proposti per ciascuna società del gruppo.

RITENUTO infine che sussistano le condizioni di ammissibilità della proposta di concordato, come stabilito dall'art. 47, 1° comma lett. B) CCII, non apparendo il piano manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali.

VALUTATO pertanto che sia possibile procedere agli adempimenti demandati al Tribunale finalizzati a porre in essere la votazione dei creditori sulla proposta di concordato di gruppo.

CONSIDERATO che, in relazione: a) all'offerta di acquisto dell'immobile situato a Bergamo via Borgo Palazzo n. 106, di proprietà di [REDACTED] presentata dalla [REDACTED] per € 400.000,00 (doc. n. 57 fascicolo ricorrente), b) all'offerta di acquisto dell'autovettura Mercedes GLA 200 D immatricolata nell'anno 2021 targata GD707GD presentata da parte di Milesi Mauro per € 27.000,00 (doc. n. 52 fascicolo ricorrente) e c)

all'offerta di acquisto di ramo d'azienda presentata dall'affittuario [REDACTED] per € 450.000,00 (doc. n. 57 fascicolo ricorrente), il Tribunale deve disporre idonea pubblicità delle offerte, ai sensi dell'art. 91 CCII, al fine di acquisire eventuali offerte concorrenti, con le quali prevedere apposita procedura competitiva.

STABILITE pertanto le seguenti formalità pubblicitarie delle offerte irrevocabili di acquisto sopra richiamate:

1. la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ove saranno presenti le offerte irrevocabili d'acquisto, il presente provvedimento, le perizie di stima degli assets (mobili e immobili) e quella di congruità dell'azienda, nonché adeguato corredo documentale e fotografico individuato dal Commissario Giudiziale per orientare correttamente i potenziali interessati all'acquisto. La pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente 15 giorni prima della data finale fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
2. i siti ulteriori in cui la pubblicità dovrà essere effettuata e la stessa documentazione sarà reperibile, sono: www.asteannunci.it, www.astalegale.net, www.astegiudiziarie.it, www.fallcoaste.it;
3. è altresì disposta la pubblicazione per estratto quanto meno 15 giorni prima del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte sul quotidiano L'Eco di Bergamo;
4. a cura del Commissario Giudiziale il medesimo avviso dovrà essere trasmesso ai maggiori operatori del settore, nonché a Confindustria Bergamo e Confindustria Lombardia, con invito a diffonderlo tra gli associati del settore anche delle altre regioni limitrofe;
5. ogni forma pubblicitaria dovrà recare chiaramente l'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla procedura di concordato, appositamente aperta dal Commissario Giudiziale, ove inviare le manifestazioni di interesse;
6. il Commissario Giudiziale (o un suo delegato) dovrà rendersi disponibile: a) a fornire telefonicamente e/o per e-mail delucidazioni sulle modalità della presentazione della manifestazione di interesse e sulla necessità di procedura competitiva per il caso di interessamento all'acquisto dell'azienda, dell'immobile o dell'autovettura, b) a consentire agli interessati all'acquisto di visitare l'azienda, l'immobile o l'autovettura, visionare la contabilità dell'azienda e tutta la documentazione contrattuale rilevante per il trasferimento dell'azienda, dell'immobile o dell'autovettura. Il Commissario provvederà direttamente, o tramite propri collaboratori, a far visitare l'azienda, l'immobile o a far visionare l'autovettura ai soggetti interessati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, programmando le visite con modalità tali da evitare possibilità di diretto rapporto tra di essi. La documentazione sopra indicata potrà essere

consultata ed acquisita in copia, a spese del richiedente, sino alle ore 12.00 del giorno **23 gennaio 2025** dal Commissario giudiziale, previo invio di apposita manifestazione di interesse e di lettera di impegno alla riservatezza.

STABILITE altresì le seguenti modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse:

1. la manifestazione di interesse dovrà essere inviata **entro il 24 gennaio 2025** all'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla procedura di concordato sopra indicato;
2. la manifestazione di interesse, indicante la procedura di concordato preventivo ("PU 254/2024 – gruppo [REDACTED]) dovrà contenere i dati identificativi dell'interessato, ivi compresi il suo codice fiscale, se persona fisica, o la sua partita IVA, il suo indirizzo della casella di posta elettronica certificata e il suo eventuale recapito di telefonia mobile, nonché la precisazione del suo interesse all'acquisto dell'azienda, oppure dell'immobile, oppure dell'autovettura;
3. il Commissario Giudiziale avrà cura di comunicare al Giudice Delegato tempestivamente e comunque entro il 28 gennaio 2025, se vi siano o meno manifestazioni di interesse, relazionando per iscritto, per consentire l'emanazione del decreto di apertura della procedura competitiva previsto dall'art. 91, 3° comma, CCII;

RITENUTO di delegare al Giudice Delegato l'emanazione dei decreti di apertura della procedura competitiva, per il caso in cui pervengano manifestazioni di interesse;

CONSIDERATO che il gruppo delle società proponenti sarà tenuto a modificare, entro dieci giorni dall'emissione del decreto di aggiudicazione, la proposta e il piano di concordato di gruppo in conformità all'esito della gara, secondo quanto stabilito dall'art. 91, 9° comma, CCII;

VISTI gli artt. 40, 46, 47, 84, 85, 87, 88, 91, 107, 108 e 284 CCII;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di gruppo di [REDACTED]
[REDACTED]
nomina Giudice Delegato per la procedura di concordato di gruppo la d.ssa Maria Magri;
conferma la nomina Commissario Giudiziale dr. Marco D'Intino;
- 2) ordina alle due società del gruppo di consegnare al Commissario Giudiziale entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- 3) determina l'importo per le spese che si presumono necessarie per la procedura in € 14.000,00, pari circa al 20% del totale (importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale, dell'eventuale perito stimatore e di ogni ulteriore onere di procedura);

detta somma dovrà essere versata dal gruppo di società ricorrenti, entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto (art. 47, comma 2 lett. D) CCII), su conto corrente intestato al gruppo di società in concordato – in persona del Commissario Giudiziale e vincolato all’ordine del Giudice, conto già aperto presso l’Istituto di Credito indicato dal Commissario Giudiziale;

4) fissa i seguenti termini:

- a) assegna termine sino al **20 gennaio 2025** per la comunicazione ai creditori della proposta a cura del Commissario Giudiziale, ai sensi dell’art. 47, comma 2 lett. C) CCII;
- b) assegna al Commissario Giudiziale termine sino a 15 giorni prima dell’inizio del voto e quindi fino al **31 marzo 2025** per l’invio della sua relazione illustrativa ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati, ivi compreso il Pubblico Ministero, nonché per il deposito della stessa in Cancelleria, secondo il disposto dell’art. 107, 3° comma CCII; alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l’elenco, distinto per ciascuna società del gruppo, dei creditori legittimati al voto, con l’indicazione dell’ammontare per cui sono ammessi a votare;
- c) le eventuali osservazioni e contestazioni da parte del debitore, dei creditori e degli altri interessati dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale entro il **05 aprile 2025** (cioè almeno 10 giorni prima dell’inizio del voto, come stabilito dall’art. 107, 4° comma, CCII);
- d) assegna al Commissario Giudiziale termine sino a 7 giorni prima dell’inizio del voto e quindi fino al **08 aprile 2025** per l’invio della sua relazione definitiva ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati, ivi compreso il Pubblico Ministero, nonché il deposito in Cancelleria, secondo il disposto dell’art. 107, 6° comma, CCII; alla relazione definitiva dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l’elenco aggiornato dei creditori legittimati al voto, con l’indicazione dell’ammontare per cui sono ammessi a votare;
- e) la data iniziale per l’espressione di voto da parte dei creditori è prevista per il **15 aprile 2025**, mentre la data finale per il **22 aprile 2025** (art. 47, comma 2 lett. C) CCII);
- f) il voto dovrà essere espresso dai creditori a mezzo posta elettronica certificata inviata al Commissario Giudiziale, ai sensi dell’art. 107, comma 8, CCII;

5) dispone che:

- il Commissario Giudiziale provveda agli incombeni inerenti alla pubblicizzazione delle offerte irrevocabili di acquisto dell’immobile, dell’autovettura e del ramo d’azienda, come declinati in parte motiva entro il termine del **09 gennaio 2025**;
- fissa quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, secondo le

modalità indicate in parte motiva, il **24 gennaio 2025**;

- il Commissario Giudiziale avrà cura di comunicare al Giudice Delegato tempestivamente e comunque **entro il 28 gennaio 2025** apposita relazione scritta inerente alle eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto dell'immobile, dell'autovettura e/o del ramo d'azienda;

6) delega al Giudice Delegato l'emanazione dei decreti di apertura delle procedure competitive, per il caso in cui pervengano manifestazioni di interesse;

7) manda alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall'art. 45 CCII, esclusa la pubblicazione sui giornali.

Si comunichi al proponente il concordato di gruppo, al Pubblico Ministero e al Commissario Giudiziale.

Bergamo, così deciso il 18 dicembre 2024

Il Presidente del Collegio
dr. Vincenzo Domenico Scibetta